

16 ottobre 1924 N° 1613, è fissata, dal 1° gennaio 1933, nella misura dell'8%. E che non abbia voluto distinzioni di sorta si rileva dal fatto che negli articoli seguenti enumera le voci, distinguendole, mentre all'art. 1 richiama puramente il R. D. L. 1924.

L'art. 2 del recente Decreto stabilisce inoltre che gli Enti, le Società e le Persone, che ai sensi degli art. 15, 16 e 17 del C. U. delle leggi per l'imposta sui redditi di R. M. approvato con R. D. 24 agosto 1877 N° 4021 sono tenuti a dichiarare gli stipendi, pensioni ed assegni (redditi di categoria C₂) corrisposti ai loro dipendenti ed a pagare direttamente la relativa imposta, salvo il diritto di rivalersene mediante ritenuta, sono obbligati ad esercitare tale rivalta con decorrenza 1° gennaio 1933, sotto pena di far pagare nuovamente l'imposta al percipiente il reddito, e di applicare al datore di lavoro una sovrattassa pari al 50% dell'ammontare dell'imposta non trattenuta.

In base a tale disposizione anche l'Istituto è obbligato ad esercitare il diritto di rivalta, trattenendo sugli stipendi, pensioni ed assegni corrisposti al personale, l'ammontare di R. M.